



Barbara Franceschini

NOTAIO

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ARTICOLO 27 bis TABELLA ALLEGATO B - D.P.R. 642/1972

N. 9844/6634 di Repertorio.

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 13 tredici dicembre 2023 duemilaventitrè
ad ore undici.

In Roma, nel mio studio in Via Faleria n. 20.

Avanti a me **Dottoressa BARBARA FRANCESCHINI**, Notaio residente in Roma, iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

è comparsa la Signora:

- **TRIOSSI TAMARA**, nata a Ravenna (RA) il 5 maggio 1985, domiciliata per la carica presso la sede sociale di seguito indicata, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratrice Unica della società:

- **"SPORT RACE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA"**, o in forma abbreviata **"SPORT RACE S.S.D. a R.L."**, con sede in Roma (RM), Via Sumirago n. 31, capitale sociale di Euro 9.000,00 (novemila) i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 08305421003, REA RM - 1588426.

Persona della cui identità personale io Notaio sono certa.

Essa intervenuta, nella predetta veste, mi dichiara che in questo luogo, giorno ed all'ora sopraindicata, sono convenuti i soci e gli Organi Sociali della predetta società per riunirsi in assemblea in forma totalitaria, ed invita me Notaio ad assistervi per dare atto, in pubblico verbale, delle risultanze dell'assemblea medesima e delle delibere che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

a' sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea la Comparsante **TRIOSSI TAMARA**, la quale constata e dichiara:

- che è presente in proprio e per delega l'intero capitale sociale in persona:

= di essa richiedente, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero);

= del socio **PACI GIOACCHINO INNOCENZO**, nato a Canicattì il 25 settembre 1960, titolare di una partecipazione di nominali Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento virgola zero zero), per delega a **TRIOSSI TAMARA**, che rimane depositata agli atti sociali;

- che nella persona di essa richiedente è presente l'Amministratrice Unica;

- che la società non ha nominato alcun organo di controllo;

Dichiara pertanto che, pur in assenza di formale convocazione, la presente assemblea è validamente costituita in quanto totalitaria.

Quindi gli intervenuti in proprio e per delega, concordano il seguente

Ordine del Giorno

- **adozione di un nuovo statuto sociale ai fini dell'adeguamento alla Riforma dello Sport (D.Lgs. n. 36/2021).**

Tutti gli intervenuti, in proprio e per delega, si dichiarano informati sugli argomenti da trattare, riconoscono la piena validità dell'assemblea e riconfermano a me Notaio l'incarico di redigere il verbale per atto pubblico.

Passando allo svolgimento del primo ed unico argomento all'ordine del giorno, il Presidente espone che la Riforma degli Enti Sportivi dilettantistici introdotta con il D. Lgs. n. 36/2021, riformata a sua volta dal c.d. correttivo bis, il D. lgs. n.

Agenzia delle Entrate

DI Roma 4

IL 14/12/2023

N. 41914

SERIE 1T

120/2023, impone alle società sportive dilettantistiche di adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni contenute nei citati provvedimenti normativi, ai fini della iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Il Presidente espone quindi la necessità di adottare un nuovo testo di statuto sociale, adeguato alla Riforma dello Sport, ed ne illustra gli aspetti più salienti, con particolare riferimento:

- alla migliore descrizione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale e alla previsione dello specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale della organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- alla possibilità di esercitare attività di carattere secondario e strumentale, così come previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. n. 36/2021;
- all'assenza di fini di lucro; a tal proposito il Presidente espone che l'autonomia statutaria consente di non applicare la lucratività attenuata che costituisce solo una possibilità introdotta dal comma 3, articolo 8 del D. Lgs. 36/2021; espone quindi i motivi che rendono opportuno escludere totalmente nello statuto, allo stato attuale, qualsiasi forma di distribuzione degli utili e avanzi di gestione;
- alla definizione della clausola sulla incompatibilità degli amministratori, prevedendo il divieto in capo agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- alla esclusione della possibilità di trasferire le quote per atto *inter vivos*.

Dà quindi lettura del nuovo statuto sociale evidenziando i punti più salienti anche in relazione a quanto sopra esposto.

Esaurita la discussione, l'Assemblea, con il voto unanime dei soci intervenuti, espresso per alzata di mano, come accertato dal Presidente,

DELIBERA:

= di **adottare un nuovo testo di statuto sociale**, secondo la proposta e le indicazioni formulate dal Presidente, aggiornato alla Riforma dello Sport di cui D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e successivo D. Lgs. n. 120/2023;

= di **dare atto**, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 2436 del Codice Civile, che lo **Statuto sociale** risulta dal nuovo testo, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "**A**".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea ad ore undici e minuti quaranta.

Il presente atto è esente da imposta di registro ai sensi del comma 2 bis , articolo 12 del D. Lgs. 36/2021 che dispone "le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto."

L'intervenuta mi dispensa espressamente dal dare lettura dell'allegato.

Richiesta, ho ricevuto il presente atto, che ho letto alla Comparsa, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio, ad ore undici e minuti quaranta.

Scritto interamente da me Notaio con mezzi meccanici su un foglio per due intere pagine e fin qui della terza.

Firmato: Tamara Triossi;

Barbara Franceschini (L.S.)

Allegato "A" al n. 9844/6634 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"SPORT RACE SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", o in forma abbreviata **"SPORT RACE S.S.D. a R.L"**

2) La società ha sede in Comune di Roma (RM), all'indirizzo risultante dal competente Registro delle Imprese.

Con decisione dell'organo cui è affidata l'amministrazione, la società può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, unità locali e trasferire la sede sociale all'interno del territorio comunale; compete invece ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

3) La Società è senza fine di lucro e viene previsto che gli utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi, anche in forme indirette o differite, fra i soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Società svolge in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP

Nello specifico la Società ha per oggetto l'organizzazione e la gestione, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle attività sportive dilettantistiche connesse allo sport dell'atletica leggera in tutte le discipline riconosciute ed esplicitate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL, dal CONI e dal CIP, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, non agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e frequentatori, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività sportive. La Società potrà inoltre svolgere ogni altra disciplina sportiva, agonistica e non agonistica, riconosciuta dal CONI e dal CIP compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica anche con affiliazione alle Federazioni nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP

L'attività sportiva potrà essere praticata dagli atleti e dai frequentatori sia in presenza, sia da remoto in modalità online.

La Società potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali, purché abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, tra l'altro:

- svolgere attività di gestione e conduzione di impianti idonei alla pratica sportiva, anche in concessione, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e culturali in genere, sia in ambienti pubblici, sia privati;
- Istituire centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero. Sussistendone i presupposti, la Società potrà gestire un punto di ristoro e vendere abbigliamento e materiale sportivo per i propri frequentatori e terzi;
- realizzare servizi e strutture per lo svolgimento delle attività del tempo libero;
- aderire in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- organizzare e promuovere convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione professionale senza scopo di lucro, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo e culturale in genere;
- pubblicare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- partecipare ad altre associazioni o enti sportivi e culturali in genere.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e/o lo statuto e i regolamenti dell'ente di promozione sportiva e delle discipline sportive associate nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

La società si impegna inoltre a conformarsi alle norme ed alle direttive del Coni, del CIP, nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI e dal CIP.

Essa potrà compiere ogni altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria che fosse ritenuta necessaria, opportuna od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale nonché assumere partecipazioni, purché non a fini di collocamento, in altre Società aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Le attività finanziarie non potranno mai costituire oggetto principale della Società né essere svolte nei confronti del pubblico.

4) La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

CAPITALE

5) Il capitale della società è di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero).

PARTECIPAZIONI - CONFERIMENTI E AUMENTO DI CAPITALE

6) Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

7) In sede di aumento del capitale, può essere derogato il disposto dell'art. 2464 del Codice Civile sulla necessità di eseguire conferimenti in denaro; pertanto, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Non è ammesso l'aumento gratuito del capitale sociale.

DIRITTI DEI SOCI

8) I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9) Le quote sono nominative, sono trasferibili esclusivamente per successione a causa di morte, e non sono rivalutabili.

E' fatto salvo il diritto di recesso previsto dall'articolo 2469 comma 2 codice civile.

DIRITTO DI RECESSO

10) Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario nelle decisioni relative a:

- * cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- * proroga del termine di durata della società;
- * fusione o scissione della società;
- * revoca dello stato di liquidazione;
- * trasferimento della sede all'estero;
- * eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- * compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma, C.C.;
- * aumento del capitale da attuarsi anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi;
- * soppressione della clausola compromissoria o suo successivo eventuale reinserimento.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo.

La raccomandata dovrà essere ricevuta all'indirizzo della sede sociale entro quindici giorni dal giorno in cui:

= è stata iscritta nel registro delle imprese la decisione dei soci o la deliberazione assembleare che legittima il recesso;

= il socio recedente è venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso;

= è stata trascritta nel relativo libro la decisione dei soci o degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

Il recesso potrà essere esercitato solo con riferimento all'intera partecipazione posseduta dal socio recedente.

Il diritto di recesso, legittimamente e ritualmente esercitato, avrà effetto nei confronti della società dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della raccomandata A.R. inviata dal socio recedente a norma del primo capoverso del presente articolo.

11) Per quanto riguarda la determinazione della somma spettante al socio receduto, i termini e le modalità di pagamento della stessa, valgono le disposizioni previste dall'art. 2473, terzo e quarto comma, C.C. il tutto nel rispetto del divieto di distribuire direttamente o indirettamente utili, avanzi della gestione, fondi o riserve ai soci.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEA

12) Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- f) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- g) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma, C.C.;
- h) le decisioni in ordine alle opposizioni degli amministratori in caso di amministrazione plurima disgiuntiva;

Decisioni in forma assembleare

13) Le decisioni in ordine alle materie di cui ai punti b), d), e), f), g) del precedente art. 12) dovranno essere assunte con deliberazione assembleare.

Convocazione dell'assemblea

14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, o in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Essa può tenersi in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il potere di convocare l'assemblea può essere esercitato anche da non meno di due soci.

15) L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza, a cura degli amministratori a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al

revisore, con mezzi che garantiscano la tempestiva informazione degli interessati: si potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti (alternativamente o cumulativamente):

a) lettera spedita a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima della data dell'adunanza;

b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

= è presente, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale;

= tutti gli amministratori, i sindaci effettivi od il revisore sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai sindaci che sono rimasti assenti, nonché, se nominato, al revisore contabile.

Diritto di intervento all'assemblea

17) Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel competente registro delle imprese alla data in cui è presa la deliberazione.

Rappresentanza

18) I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, e la relativa documentazione è conservata secondo quanto previsto dall'art. 2478, comma 1, C.C. La rappresentanza in assemblea non può essere attribuita a terzi a mezzo di delega non riferita a singole assemblee, né a mezzo di procura generale.

Presidenza

19) L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato. L'assistenza del Segretario non è richiesta quando il verbale è redatto da un Notaio.

Verbale dell'assemblea

20) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente, e dal segretario o dal Notaio. Dal verbale devono risultare, per attestazione del presidente:

= la regolare costituzione dell'assemblea;

= l'identità e la legittimazione dei presenti;

= lo svolgimento della riunione;

= le modalità e il risultato delle votazioni;

= l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;

= le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

21) Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum

22) Le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento anticipato della società devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale.

Tutte le altre deliberazioni sono adottate con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Decisioni in forma non assembleare

23) Tutte le decisioni che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare possono essere assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun socio con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto, da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che saranno inviati dal proponente a tutti i soci, agli amministratori, ai sindaci od al revisore contabile, se nominati; ciascun socio daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Copia dell'unico documento o di tutti i documenti sarà inviata, a cura della società, agli amministratori ed ai sindaci o al revisore, se nominati.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni.

24) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Tutte le decisioni in forma non assembleare dovranno essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

25) L'individuazione dei soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non

assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del libro soci alla data della prima sottoscrizione; qualora intervengano mutamenti nella compagine sociale tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, il nuovo socio potrà sottoscrivere la decisione in luogo del socio cedente allegando estratto autentico del libro soci ovvero attestazione degli amministratori da cui risulti la sua regolare iscrizione in detto libro.

La procura per sottoscrivere le decisioni dei soci deve essere rilasciata per iscritto e dovrà essere trascritta e conservata unitamente alla decisione a cui si riferisce; il procuratore apporrà la sua sottoscrizione con la dizione "per procura" o altra equivalente.

AMMINISTRAZIONE

26) L'amministrazione della società è affidata ad uno o più amministratori, sino ad un massimo di cinque, nominati dai soci con decisione assunta ai sensi del precedente articolo 12.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili e possono essere non soci.

Gli amministratori non possono ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell'ambito della medesima federazione sportiva, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

27) Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione di nomina stabilisce alternativamente:

- a) se gli amministratori costituiscono il Consiglio di amministrazione;
- b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun amministratore disgiuntamente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri amministratori, anche nominativamente indicati.

Nell'ipotesi sub b) gli amministratori dovranno comunque adottare in forma consiliare le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di capitale delegati.

Consiglio di amministrazione

28) Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvedano i soci.

29) Il Consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare e

ricevere documentazione e poterne trasmettere. Il Consiglio di amministrazione si intende tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o del revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il revisore, se nominati.

30) Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

31) Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale da cui devono risultare, per attestazione del presidente:

= la regolare costituzione della riunione;

= l'identità degli intervenuti;

= il risultato della votazione;

= l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti.

32) Le decisioni del Consiglio di amministrazione potranno essere anche assunte sulla base:

a) di unico documento da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione, che dovrà essere datato e sottoscritto da ciascun amministratore con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto";

b) di pluralità di documenti, tutti di identico contenuto (da cui risulti chiaramente l'argomento oggetto della decisione) che saranno inviati dal proponente a tutti gli amministratori, ai sindaci od al revisore, se nominati; ciascun amministratore daterà e sottoscriverà il documento da lui ricevuto con l'indicazione "visto ed approvato" oppure "visto e non approvato" oppure "visto ed astenuto", provvedendo quindi a trasmettere alla società il documento da lui sottoscritto.

Sono considerate forme idonee anche gli invii a mezzo telefax o per posta elettronica, purché in questo ultimo caso le sottoscrizioni siano apposte in forma digitale.

Tra la data della prima e quella dell'ultima sottoscrizione, sia se raccolte con unico documento che con pluralità di documenti, non può intercorrere un periodo superiore a dieci giorni.

33) La decisione si reputa validamente adottata qualora entro il termine suddetto pervengano alla società le dichiarazioni di approvazione della maggioranza degli

amministratori.

La decisione assume la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescritto.

Le decisioni di cui sopra devono essere trascritte e conservate ai sensi dell'art. 2478 C.C.

Sostituzione degli amministratori

34) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvederanno senza indugio a sostituirli, con delibera approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati dureranno in carica sino alla successiva assemblea che provvederà a ratificare la nomina o a nominare altri amministratori in sostituzione. I sostituti scadranno insieme agli amministratori in carica all'atto della loro nomina.

35) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della maggioranza degli amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica tutti gli amministratori immediatamente. Gli Amministratori rimasti in carica dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina del nuovo organo amministrativo. In caso di inerzia degli stessi la decisione per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere provocata dal collegio sindacale, se esistente. In mancanza, ciascun socio avrà facoltà di chiedere la convocazione della relativa assemblea.

Rappresentanza della società

36) La rappresentanza generale della società spetta alternativamente:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, se nominati, nel caso in cui gli amministratori costituiscano il Consiglio di amministrazione;
- a ciascuno degli amministratori, in caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscono il Consiglio di amministrazione; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai singoli amministratori dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende disgiuntivo.

37) Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

38) In ogni caso, quando la rappresentanza della società è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Poteri di gestione

39) All'organo amministrativo competono i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, oltre che le attività previste dall'ultimo comma dell'articolo 2475 del Codice Civile.

Il Consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale ad uno o più singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.

40) Quando l'amministrazione è affidata a più persone che non costituiscono consiglio i poteri di gestione della società spettano a ciascun amministratore.

41) Quando l'amministrazione è affidata disgiuntamente a più persone ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti.

In tal caso la decisione è rimessa alla maggioranza degli amministratori e in caso di parità all'assemblea ordinaria dei soci convocata a richiesta anche di un solo amministratore.

Compensi

42) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Le cariche sociali sono gratuite.

CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

43) Nei casi previsti dalla legge, e anche qualora l'assemblea lo reputi opportuno, la società nomina un organo di controllo monocratico, cui sono affidati sia il controllo di legalità gestionale, sia la revisione legale.

RIDUZIONE DEL CAPITALE

44) Nel caso di perdite del capitale sociale, non è necessario che la relazione degli amministratori e le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, in quanto nominati, restino depositate presso la sede sociale anteriormente all'assemblea, ma devono essere esaurientemente illustrate nella stessa.

In ogni caso gli amministratori, nel corso dell'assemblea, dovranno dar conto dei fatti di rilievo avvenuti dalla data di riferimento di tale relazione sino alla data in cui si tiene l'assemblea stessa.

Non è consentita la riduzione facoltativa del capitale sociale.

BILANCIO E UTILI

45) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'amministratore unico ovvero gli amministratori procedono alla formazione del bilancio ed alla sua presentazione ai soci.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Esso può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale solamente nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo Amministrativo nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice civile.

46) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato non possono essere distribuiti ai

soci, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Versamenti e finanziamenti soci

47) La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con obbligo di rimborso, salvo quanto disposto dall'art. 2467 C.C., anche senza corresponsione di interessi, senza necessità di rispettare la proporzionalità tra entità dell'apporto ed entità della partecipazione.

I finanziamenti dei soci alla società con diritto di restituzione della somma versata dovranno avvenire nel rispetto, con le modalità e nei limiti di cui alle norme tempo per tempo vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

48) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto.

In caso di scioglimento della società il patrimonio sociale sarà devoluto a fini sportivi, a favore di altre società o associazioni aventi finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

49) Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

50) Tutte le controversie insorgenti tra la Società e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale nominato dal Presidente del CONI oppure dalla Federazione specifica di iscrizione degli Atleti.

A ciascuna delle parti interessate è data facoltà di dare inizio al procedimento arbitrale.

La soppressione della presente clausola compromissoria -e il suo successivo eventuale reinserimento- devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i novanta giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.

Firmato: Tamara Triossi;

Barbara Franceschini (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3,4 e 5 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso consentito